



FOSSATI STUDIO
COMMERCIALE
CONNECIVITE

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

DURC interno: annullati i preavvisi negativi datati giugno 2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, a **fronte delle numerose segnalazioni rivolte dai Consulenti del lavoro all'INPS** circa le criticità rimaste irrisolte a due mesi dall'avvio del nuovo sistema di gestione del DURC interno **e dalla ripresa della visualizzazione e dell'invio delle note di rettifica arretrate, l'Istituto di previdenza, con il recente messaggio 4.7.2014 n. 5828, ha reso noto che i "preavvisi di DURC interno negativo" spediti tramite PEC con l'invito a regolarizzare la posizione dell'azienda per fruire di benefici normativi e contributivi nel mese di giugno 2014 saranno annullati**, poiché gli stessi **sono stati spediti prima del completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale**. In buona sostanza, tenuto conto delle suddette problematiche, l'INPS ha deciso **che tutte le PEC inviate, aventi come oggetto "giugno 2014 e pregressi" saranno annullate con eliminazione**, da parte dei sistemi informativi centrali, **delle notifiche presenti nel "Cassetto previdenziale"**. Nel suddetto messaggio è stato altresì precisato che, non si procederà ad alcun invito **alla regolarizzazione per i prossimi mesi di luglio ed agosto per permettere alle sedi di abbinare tutti i pagamenti e le variazioni**, in modo da: *i) porre rimedio alla mancata lettura, da parte della procedura, dell'avvenuta regolarizzazione della posizione aziendale; ii) rimettere a luce verde quei semafori erroneamente accesi con il rosso e il lucchetto*. Infine, nel messaggio in argomento viene precisato che anche **le note di rettifica attive emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al Recupero Crediti solo a partire dal mese di settembre**.

Il documento Unico di regolarità contributiva (DURC)

L'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva** (cosiddetto DURC).

L'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, ha disposto che **l'INPS** - per i benefici di propria competenza - **verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento "formale"** previsto dall'articolo 4 del decreto stesso.

OSSERVA

Il DURC "formale" è **sostituito**, quindi, **da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica** (cosiddetti SEMAFORI) che **danno luogo al cosiddetto "DURC interno" nell'ambito del "Cassetto previdenziale Aziende"**:

- **il "semaforo verde" indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici,**
- **il "semaforo rosso" indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici.**

La nuova gestione del DURC interno

Secondo quanto previsto dal nuovo sistema di gestione del DURC interno, la richiesta del DURC viene effettuata dall'Istituto e **non più dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici**. Inoltre, con cadenza mensile, i sistemi informativi effettueranno delle **verifiche negli archivi per verificare se sussistono delle irregolarità che comportano situazioni di irregolarità rispetto ai benefici richiesti**.

In riferimento al controllo dell'INPS possono verificarsi **due ipotesi**:

- **rilevazione immediata di regolarità;**
- **rilevazione immediata di irregolarità**

Nel caso di rilevazione immediata di regolarità, il controllo dell'INPS ha come esito **una segnalazione positiva**.

RILEVAZIONE IMMEDIATA DI REGOLARITÀ

Nell'ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all'interno del Cassetto previdenziale **una segnalazione positiva (Semaforo verde)**, che assume **il significato di DURC interno positivo**.

Il datore di lavoro, qualora sia segnalata la situazione di regolarità, può **godere dei benefici che competerebbero** – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – **per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde.**

OSSERVA

In attuazione dell'articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) **il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi**, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

Nel caso di **rilevazione immediata di irregolarità**, il controllo dell'INPS **ha come esito una segnalazione negativa.**

RILEVAZIONE INIZIALE DI IRREGOLARITÀ

Nell'ipotesi in cui vengano **rilevate situazioni di irregolarità**, si attiva all'interno del Cassetto previdenziale **una segnalazione di allarme temporaneo** (Semaforo giallo) e **contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro** (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) **una comunicazione detta "preavviso di DURC interno negativo".**

OSSERVA

Nella comunicazione in argomento sono contenute:

- l'indicazione delle **irregolarità riscontrate**;
- **l'invito a regolarizzarle entro 15 giorni**;
- **l'avvertenza** che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà **generato un DURC interno negativo.**

Qualora il datore di lavoro **regolarizzi la propria posizione** o sia accertata l'insussistenza delle irregolarità, i **sistemi informativi centrali** –con l'intervento, quando necessario, degli operatori di sede – **attivano all'interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva** (Semaforo verde), **che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.**

Ne consegue che il datore di lavoro può **godere dei benefici che competerebbero** – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – **per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde.**

OSSERVA

Anche in questo caso il DURC interno positivo consente, inoltre, il godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

Qualora, invece, il datore di lavoro **non provveda a regolarizzare la propria posizione**, i sistemi informativi centrali **attivano all'interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa** (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo. **Ne consegue che il datore di lavoro**, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, **non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.**

OSSERVA

Tale esclusione riguarda **solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.**

Se l'irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e **viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC - il preavviso di DURC interno negativo.**

Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un **DURC interno positivo sul nuovo mese considerato**; tale DURC **consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.**

Documenti di prassi dell'INPS in materia di DURC INTERNO

Con il messaggio n. 2889 del 27.02.2014 l'INPS aveva annunciato **la variazione della procedura di gestione del DURC interno applicabile a partire da aprile 2014.** Secondo quanto previsto dal nuovo sistema, la richiesta del DURC interno **si sarebbe dovuta effettuare direttamente dall'INPS e non più dal datore di lavoro.**

OSSERVA

Nel sistema precedente, invece, **il datore di lavoro doveva richiedere il DURC attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici.**

Nel suddetto messaggio veniva altresì ribadito che, **in caso di rilevazione di irregolarità**, oltre all'accensione all'interno del "Cassetto previdenziale Aziende" del semaforo giallo, **si sarebbe avuto anche il contemporaneo invio**, all'interessato, del c.d. "**preavviso di DURC interno negativo**", recante l'invito a sanare le inadempienze entro 15 giorni.

Peraltro, per effetto della proroga disposta con il messaggio n. 4069/2014, i **primi preavvisi sono stati inviati a partire dalla metà di maggio 2014**, con l'invito a sanare le irregolarità riscontrate (accertate dal gennaio 2008) **nel suddetto termine quindicinale, pena:**

- **la definizione di un DURC interno negativo** (rappresentato, all'interno del "Cassetto previdenziale Aziende", dall'accensione di un "semaforo rosso" con un lucchetto chiuso) **per il mese di maggio 2014**, con conseguente impossibilità di fruire di benefici per tale mese;
- **il consolidamento dei DURC interni negativi** ("semafori rossi" già accesi) **relativi alle irregolarità riscontrate nei mesi pregressi**, con definitivo disconoscimento dei benefici anche in relazione a tali mensilità.

Con il successivo messaggio n. 5192/2014, l'INPS **ha poi fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di spedizione dei preavvisi**, nonché sulla rilevanza, **al fine di sospendere il "semaforo giallo" ed impedirne la trasformazione in "semaforo rosso"**, della domanda di dilazione dei debiti contributivi nei 15 giorni assegnati per la regolarizzazione. In particolare, **sul piano formale:**

- **sono state specificate le modalità di spedizione dei suddetti preavvisi (tramite PEC all'intermediario; all'indirizzo PEC dell'azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante**, qualora non sia disponibile l'indirizzo PEC dell'intermediario; **all'azienda con raccomandata in mancanza di indirizzo PEC);**

OSSERVA

Sul punto, è bene rammentare che, il **processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all'atto della ricezione della ricevuta che attesta l'effettiva consegna al destinatario**: sicché in ogni caso di mancata restituzione della suddetta ricevuta, **verrà emessa una nuova comunicazione**, sostitutiva della precedente, **con decorrenza dei 15 giorni utili alla regolarizzazione soltanto dalla data di notifica di quest'ultima**, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna.

- è stato chiarito che **la presentazione della domanda di dilazione dei debiti contributivi nei 15 giorni assegnati dal "preavviso di DURC interno negativo" determina la sospensione del semaforo giallo e ne impedisce la trasformazione in rosso fino al**

termine entro cui debba essere definita l'istanza di dilazione ovvero, in caso di accoglimento dell'istanza, fino al termine entro cui il datore di lavoro debba versare la prima rata. **Soltanto una volta scaduti tali termini**, i sistemi informativi centrali **verificheranno l'esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il DURC interno** (positivo o negativo) corrispondente, **valevole anche per i mesi pregressi**;

OSSERVA

In alcune ipotesi particolari, **anche in caso di presentazione della domanda di dilazione dopo la scadenza dei 15 giorni assegnati dal preavviso**, sarà, peraltro, **possibile annullare il DURC negativo nel frattempo generato**. Ciò potrà avvenire a condizione che il tardivo avvio della rateazione del debito contributivo dipenda da cause non imputabili al datore di lavoro e sulla base delle indicazioni più dettagliate che verranno in seguito diffuse dall'Istituto.

Con il recente messaggio n. 5828 del 4 luglio 2014, l'INPS **ha precisato**, invece, **che**, i **"preavvisi di DURC interno negativo" spediti tramite PEC** con l'invito a regolarizzare la posizione dell'azienda per fruire di benefici normativi e contributivi **nel mese di giugno 2014 saranno annullati**, poiché gli stessi sono stati spediti prima del completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale.

OSSERVA

Tale differimento è dovuto sostanzialmente dal fatto che **risultano troppi gli errori commessi dall'INPS nell'inviare preavvisi e note di rettifica** che si ripercuotono sulla gestione delle imprese e dei rapporti di lavoro, **generando confusione e disguidi burocratici e**, soprattutto, **facendo scaturire una condizione di irregolarità della posizione aziendale non corrispondente al vero**, ma suscettibile di bloccare tutte le attività e le agevolazioni subordinate al possesso del DURC.

In buona sostanza, tenuto conto delle suddette problematiche, **l'INPS ha deciso che tutte le PEC inviate**, aventi come oggetto "giugno 2014 e pregressi" **saranno annullate con eliminazione**, da parte dei sistemi informativi centrali, **delle notifiche presenti nel "Cassetto previdenziale"**.

OSSERVA

Nel suddetto messaggio è stato altresì reso noto che non si procederà ad alcun invito **alla regolarizzazione per i prossimi mesi di luglio ed agosto per permettere alle sedi di abbinare tutti i pagamenti e le variazioni**, in modo da porre rimedio alla mancata lettura, da parte della procedura, **dell'avvenuta regolarizzazione della posizione aziendale e rimettere a luce verde quei semafori erroneamente accesi con il rosso e il lucchetto**.

Infine, sempre nel messaggio in argomento viene reso noto che, **le problematiche connesse alle procedure messe a disposizione delle Sedi territoriali** (impossibilitate ad operare in fase propedeutica) **hanno riguardato anche le note di rettifiche** che, come noto, hanno la sola funzione di contestare l'addebito nelle ipotesi di mancata regolarizzazione. A tal riguardo viene precisato che, con **riferimento alle note di rettifica attive emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate, le stesse passeranno al Recupero Crediti solo a partire dal mese di settembre.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti